



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

MUNICIPALITÀ DI TADASUNI
Provincia di Oristano
16 MAR 2012
Prot. N. 598
Car. 3 Cl. 3 Fasc.

Direzione generale
Servizio del Genio Civile di Oristano

Prot. n. 8859

C: XRL 10.4
P: GC.DR - Dige

Oristano, 13 MAR. 2012

> Al Comuni della Provincia di Oristano

**Oggetto: Scadenza termini per la presentazione della domanda di prosecuzione
dell'esercizio per gli sbarramenti esistenti rientranti nel campo di applicazione
della L.R. 12/2007.
Richiesta pubblicazione avviso.**

Questo Servizio comunica che è stato rideterminato al 30 giugno 2012 il termine entro il quale i proprietari o i gestori di sbarramenti esistenti sono tenuti a presentare istanza per l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 31 ottobre 2007, recante "Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna".

Al fine di rendere nota tale informazione, si invitano i Comuni della Provincia di Oristano a pubblicare l'allegato avviso dandogli la massima evidenza e diffusione, nonché a mantenerlo pubblicato nell'Albo Pretorio fino alla data di scadenza del 30.06.2012.

Il Direttore del Servizio

ing. Valeria Sechi

Allegati: 1



GD/DR

~~Per corretto inserimento del documento~~



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L.R. 31 ottobre 2007, n. 12

“Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna”

L'Assessore regionale dei Lavori Pubblici ricorda che, ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 31 ottobre 2007, i proprietari o i gestori degli sbarramenti esistenti sono tenuti a presentare, all'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, la domanda finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un volume di invaso non superiore a 1.000.000 mc. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione della legge le opere definite all'articolo 2 della medesima L.R. n.12 del 31 ottobre 2007 così come modificato dalla L.R. n. 17 del 4 agosto 2011.

L'Assessore riferisce, inoltre, che la L.R. n. 17 del 4 agosto 2011 ha rideterminato al 30 giugno 2012 i termini di cui al comma 1 dell'art. 5, al comma 1 dell'art. 25 dell'Allegato A e al comma 1 dell'art. 26 dell'Allegato A della L.R. n. 12 del 31 ottobre 2007 per la presentazione delle domande finalizzate all'ottenimento della autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio.

Inoltre, ai sensi della sopra citata L.R. n. 17 del 4 agosto 2011, fino a suddetto termine del 30 giugno 2012 sono estinti eventuali provvedimenti sanzionatori pendenti e sono in corso di aggiornamento i contenuti dell'allegato A alla L.R. n. 12 del 31 ottobre 2007.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni è possibile consultare il sito istituzionale della Regione nella sezione procedimenti e modulistica dell'assessorato dei Lavori pubblici.

L'Assessore

ANGELA NONNIS